



Progetto di legge di iniziativa popolare n. 56

“Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte costituzionale”

Emendamento n. 1

All'articolo 2, comma 2 la lettera c'è così riformulata:

c) “**pienamente capaci di prendere decisioni libere e consapevoli e in possesso della maggiore età al momento della richiesta;**”

Milano, 28 ottobre 2024

Emilio Delbono

Maria Rozza

Carlo Borghetti

Pierfrancesco Majorino

Angelo Orsenigo

Gianmario Fragomeli

Samuele Astuti

Marco Carra

Davide Casati

Miriam Cominelli



Progetto di legge di iniziativa popolare n. 56

“Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte costituzionale”

Emendamento n. 2

L'articolo 2, comma 3 è così riformulato:

3. I requisiti di cui al comma 2 sono soggetti a verifica svolta ai sensi degli articoli 4 e 5.

Milano, 28 ottobre 2024

Emilio Delbono

Maria Rozza

Carlo Borghetti

Pierfrancesco Majorino

Angelo Orsenigo

Gianmario Fragomeli

Samuele Astuti

Marco Carra

Davide Casati

Miriam Cominelli



Progetto di legge di iniziativa popolare n. 56

“Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte costituzionale”

Emendamento n. 3

È inserito, dopo l'articolo 2, il seguente articolo:

Art. 2 bis

(Forma e gestione della richiesta)

1. La richiesta di suicidio medicalmente assistito deve essere manifestata per iscritto. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento e con ogni mezzo idoneo a palesare la volontà.
2. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che le consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, in modo che sia attestata l'autenticità, la data e il luogo di espressione della volontà dell'interessato.
3. La richiesta di suicidio medicalmente assistito deve essere indirizzata all'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (da ora ASST) competente.
4. L'ASST competente, ricevuta la richiesta di suicidio medicalmente assistito, espressa nelle forme di cui ai precedenti commi 1 o 2, la trasmette, entro dieci giorni, alla Commissione di cui al successivo articolo 4.

Milano, 28 ottobre 2024

Emilio Delbono

Maria Rozza

Carlo Borghetti

Pierfrancesco Majorino

Angelo Orsenigo

Gianmario Fragomeli

Samuele Astuti

Marco Carra

Davide Casati

Miriam Cominelli



Progetto di legge di iniziativa popolare n. 56

“Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte costituzionale”

Emendamento n. 4

L'articolo 3 è così interamente riformulato:

Art. 3

(Istituzione della Commissione medica multidisciplinare permanente)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le ASST competenti istituiscono una Commissione medica multidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da:
 - a. un medico palliativista;
 - b. un medico neurologo;
 - c. un medico psichiatra;
 - d. un medico anestesista;
 - e. un infermiere;
 - f. uno psicologo;
 - g. il medico specialista delle patologie sofferte dal paziente.
3. La Commissione può avvalersi, altresì, della consulenza del medico di medicina generale del paziente o di un ulteriore supporto specialistico in considerazione delle particolari condizioni della persona interessata.
4. In caso di rifiuto delle cure con sedazione profonda continuativa e di ogni altra soluzione praticabile ai sensi della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), la Commissione definisce, altresì, previo parere consultivo del Comitato etico territorialmente competente, le modalità per garantire alle persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, interessate ad accedere al suicidio medicalmente assistito, la morte più rapida, indolore e dignitosa possibile.
5. La Commissione nell'ambito dell'attività di verifica può incontrare direttamente la persona interessata.
6. La Commissione è tenuta, altresì, a verificare che la persona sia stata informata del diritto di accedere alle cure palliative e che le abbia esplicitamente rifiutate o, se già coinvolta nel percorso, le abbia volontariamente interrotte.

7. Le ASST competenti forniscono il supporto tecnico e farmacologico nonché l'assistenza medica per la preparazione all'autosomministrazione del farmaco autorizzato presso una struttura ospedaliera, o, se richiesto, il proprio domicilio.

Milano, 28 ottobre 2024

Emilio Delbono

Maria Rozza

Carlo Borghetti

Pierfrancesco Majorino

Angelo Orsenigo

Gianmario Fragomeli

Samuele Astuti

Marco Carra

Davide Casati

Miriam Cominelli



Progetto di legge di iniziativa popolare n. 56

“Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte costituzionale”

Emendamento n. 5

I commi 1, 2, 3 dell'articolo 4 sono così interamente riformulati:

1. Il procedimento di verifica delle condizioni e delle modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito si conclude entro il termine complessivo di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta della persona interessata da parte dell'ASST competente.
2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, l'ASST convoca la Commissione medica multidisciplinare permanente per l'espletamento della verifica del possesso dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Entro i successivi quindici giorni, la Commissione trasmette la relazione medica relativa all'esito delle verifiche al Comitato etico territorialmente competente, il quale dispone di dieci giorni per trasmettere alla Commissione medica multidisciplinare permanente e all'ASST il proprio parere consultivo. Entro i successivi tre giorni, l'ASST comunica alla persona interessata le risultanze del procedimento di verifica dei requisiti come definite dalla Commissione medica multidisciplinare permanente.
3. In caso di esito positivo del procedimento di verifica, l'accesso alle prestazioni e ai trattamenti di autosomministrazione di cui all'articolo 2 devono avvenire nel termine massimo di sette giorni dalla ricezione della relazione finale.

Milano, 28 ottobre 2024

Emilio Delbono

Maria Rozza

Carlo Borghetti

Pierfrancesco Majorino

Angelo Orsenigo

Gianmario Fragomeli

Samuele Astuti

Marco Carra

Davide Casati

Miriam Cominelli



Progetto di legge di iniziativa popolare n. 56

“Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte costituzionale”

Emendamento n. 6

Dopo l'articolo 5 è inserito l'articolo 5 bis:

Art. 5 bis

(Disponibilità del personale sanitario)

“Le ASST garantiscono le prestazioni di cui alla presente legge, restando affidata alla coscienza del medico se scegliere di prestarsi o meno alle richieste, come previsto dalla Corte costituzionale n. 242 del 2019”.

Milano, 28 ottobre 2024

Emilio Delbono

Maria Rozza

Carlo Borghetti

Pierfrancesco Majorino

Angelo Orsenigo

Gianmario Fragomeli

Samuele Astuti

Marco Carra

Davide Casati

Miriam Cominelli